



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LE DISABILITÀ

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare, l'articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale l'On.le Lorenzo Fontana è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2018, con il quale è stato conferito al Ministro, On. le Lorenzo Fontana, l'incarico per la famiglia e le disabilità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 con il quale al Ministro senza portafoglio On. dott. Lorenzo Fontana è stata conferita la delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia;

VISTO l'art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia";

VISTO l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO in particolare il citato comma 1252 il quale stabilisce le modalità di riparto del suddetto Fondo;

VISTO il decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità",



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LE DISABILITÀ

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2018 di approvazione del Bilancio di Previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2019 dal quale risulta che la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia è pari ad euro 104.751.602,00;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

VISTA la riduzione delle risorse pari ad euro 10.068.776,00 sul capitolo di spesa 858 "Fondo per le politiche della famiglia" per l'anno 2019, effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

CONSIDERATO che, a seguito della sopramenzionata riduzione di spesa, le risorse del "Fondo per le politiche della famiglia" ammontano ad euro 94.682.826,00;

VISTO il decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità del 4 aprile 2019 con cui sono stati destinati, euro 682.826,00 a valere sulle risorse per il 2019 del Fondo politiche per la famiglia per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

CONSIDERATO che occorre individuare le finalità di utilizzo delle risorse del Fondo per le Politiche della famiglia per l'anno 2019 al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO, altresì, che occorre stabilire le modalità di ripartizione tra le Regioni della quota spettante alle stesse mediante l'utilizzo dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTO l'art.2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTA l'intesa sancita, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, nella seduta della Conferenza Unificata tenutasi in data 17 aprile 2019;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LE DISABILITÀ

DECRETA

Art. 1

1. Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, ammontanti complessivamente ad euro 94.000.000,00, sono destinate alla realizzazione di attività di competenza statale, regionale e degli enti locali e sono ripartite con il presente decreto fra i seguenti settori di intervento:

1. Risorse destinate ad interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale: euro

79.000.000,00 per le finalità di cui all'art. 2;

2. Risorse destinate ad attività di competenza regionale e degli enti locali: euro 15.000.000,00 per finanziare le attività di cui all'art. 3.

Art. 2

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, punto 1 sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche di competenza statale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall'articolo 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con particolare riferimento a:
 - a. iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del *welfare* familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
 - b. attività relative all'istituzione e alla promozione della Carta della famiglia;
2. Nella predisposizione dell'avviso pubblico relativo alle risorse di cui al comma 1, lett. a), dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per favorire il finanziamento di progettualità provenienti da tutto il territorio nazionale, garantendo il coinvolgimento dei Comuni per le progettualità relative ai servizi alla persona.
3. Il Ministro per la famiglia e le disabilità si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia ai sensi dell'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall'articolo 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Una percentuale non superiore al 1% della quota complessivamente riservata dall'articolo 1, comma 1, punto 1, ad interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi di cui alla lettera a) del precedente comma 1, quando non siano disponibili presso il Dipartimento per le politiche della famiglia adeguate professionalità.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LE DISABILITA'

Art. 3

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 2, sono dirette a finanziare interventi di competenza regionale e degli enti locali volti a favorire la natalità, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale.
Gli interventi potranno essere volti al supporto delle attività svolte dai Centri per le famiglie e nell'ambito delle competenze sociali dei consultori familiari, a sostegno della natalità, nonché a supporto della genitorialità.
2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 2, sono ripartite tra ciascuna Regione e Provincia autonoma applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche Sociali, come da allegata tabella (Allegato I), parte integrante del presente atto.
3. La quota del Fondo per le politiche della famiglia stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro **126.000,00** ed euro **123.000,00**, è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota è versata all'Entrata del bilancio dello Stato al capo X, capitolo 2368, articolo 6.
4. Le Regioni si impegnano a cofinanziare i progetti e le attività da realizzare con almeno il 20% del finanziamento assegnato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni e dalle Province Autonome per la realizzazione delle citate attività.
5. Il Dipartimento per le politiche della famiglia trasferisce alle Regioni le risorse secondo gli importi indicati nella predetta tabella, a seguito di specifica richiesta, da inviare in formato elettronico all'indirizzo segredipfamiglia@pec.governo.it, nella quale sono indicate le azioni da finanziare come previste dalle programmazioni regionali adottate in accordo con le Autonomie locali, nonché la compartecipazione finanziaria di cui al comma 4.
6. Alla predetta richiesta devono essere allegati:
 - i. copia della delibera di giunta regionale;
 - ii. scheda concernente il piano di massima delle attività relative alla realizzazione delle azioni da finanziare comprensive di un cronoprogramma con indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione.
7. I finanziamenti alle Regioni saranno erogati in un'unica soluzione alla presentazione della richiesta e della documentazione di cui ai commi 5 e 6 da inoltrare al Dipartimento per le politiche della famiglia, entro i 60 giorni successivi alla data di comunicazione da parte del Dipartimento della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti.
8. Le risorse destinate alle Regioni che non inviano la documentazione di cui ai commi 5 e 6 entro il termine di cui al comma 7 tornano nella disponibilità del Dipartimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LE DISABILITA'

9. Gli Uffici del Dipartimento per le politiche della famiglia provvedono a monitorare la realizzazione dei progetti.
10. Le Regioni comunicano al Dipartimento per le politiche della famiglia tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati ed i progetti e/o le attività finanziate.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

On. Lorenzo Fontana



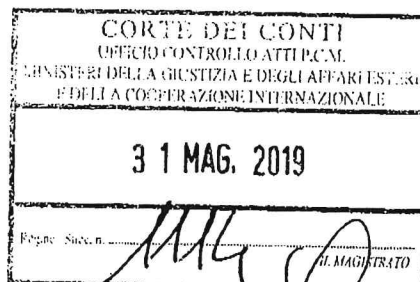
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO 1577

Roma, 14/5/18

IL REVISORE

IL DIRIGENTE



31 MAG. 2019

Firma: _____

IL MAGISTRATO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LE DISABILITA'

ALLEGATO I

Famiglia riparto Regioni e PA 2019

% Reg. FNPS		
Abruzzo	2,45 %	367.500,00
Basilicata	1,23 %	184.500,00
Calabria	4,11 %	616.500,00
Campania	9,98 %	1.497.000,00
Emilia Romagna	7,08 %	1.062.000,00
Friuli Venezia Giulia	2,19 %	328.500,00
Lazio	8,60 %	1.290.000,00
Liguria	3,02 %	453.000,00
Lombardia	14,15 %	2.122.500,00
Marche	2,65 %	397.500,00
Molise	0,80 %	120.000,00
Provincia di Bolzano *	0,82 %	123.000,00
Provincia di Trento *	0,84 %	126.000,00
Piemonte	7,18 %	1.077.000,00
Puglia	6,98 %	1.047.000,00
Sardegna	2,96 %	444.000,00
Sicilia	9,19 %	1.378.500,00
Toscana	6,56 %	984.000,00
Umbria	1,64 %	246.000,00
Valle d'Aosta	0,29 %	43.500,00
Veneto	7,28 %	1.092.000,00
100,00		euro 15.000.000,00

Le quote riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili ai sensi dell'art.2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.